



Versione 05
del 16/05/2025

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01

Parte generale

© Copyright SOCIETA' COOPERATIVA CASELLO

Casello Soc. Coop.
C.F./P.I. 01574670194
Galleria San Maurizio, 6 - 46100 Mantova (MN)
mailPec: coopcasello@legalmail.it

INDICE

PREMESSA.....	3
DEFINIZIONI	3
A. IL QUADRO NORMATIVO	6
A.1. INTRODUZIONE	6
A.2. I REATI PRESUPPOSTO	7
A.3. MODALITÀ DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE	7
A.4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	9
A.5. I REATI COMMESSI ALL'ESTERO.....	10
A.6. LE SANZIONI	10
A.7. VICENDE MODIFICATIVE	13
B. IL MODELLO DI CASELLO SOCIETÀ COOPERATIVA	14
B.1. PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ	14
B.2. OBIETTIVI PERSEGUITI E ADOZIONE DEL MODELLO	15
B.3. FUNZIONE DEL MODELLO E SUE COMPONENTI PRINCIPALI	16
B.4. CODICE ETICO.....	18
B.5. MODIFICHE ED INTEGRAZIONE DEL MODELLO.....	18
B.6. NORMATIVA NELL'AMBITO DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	19
B.7. IL SISTEMA DI WHISTLEBLOWING	19
B.8. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	20
C. ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)	20
C.1. NOMINA CERTIFICANTE LA PRESENZA DEI REQUISITI RICHIESTI.....	21
C.2. DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE/IMPLEMENTAZIONE DI COMPONENTI	22
C.3. REPORT DELL'OdV	22
C.4. FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANO DI VIGILANZA (OdV)	22
C.5. CONSULENTI ESTERNI.....	24
C.6. FLUSSI INFORMATIVI DA E VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	24
C.7. DOTAZIONE DI RISORSE FINANZIARIE ALL'OdV.....	25
C.8. ARCHIVIO INFORMATICO OdV.....	25
D. INDICE DEGLI ALLEGATI AL MODELLO	26

Premessa

Definizioni

Vengono utilizzate, nella predisposizione del Presente, le seguenti terminologie e definizioni riportate dalle Leggi e dalle Normative di riferimento al fine di sviluppare e implementare un sistema basato su responsabilità, documenti e prassi in materia di sicurezza, procedere ad una sistematica valutazione dei rischi, intervenire per la loro riduzione a livelli “accettabili” e riesaminare periodicamente l’implementazione dei piani di intervento.

- **Attività a rischio reato:** operazione o atto che espone l’Ente al rischio di commissione di uno dei Reati contemplati dal Decreto.
- **Audit:** processo di verifica sistematico e documentato, interno e/o esterno, per conoscere e valutare con evidenza oggettiva se il sistema di gestione di prevenzione, nonché di Salute e Sicurezza dell’Ente, risulti o meno conforme ai criteri definiti dall’Ente stesso, con conseguente verbalizzazione dei risultati alla Direzione.
- **Autorità:** Autorità Giudiziaria, Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni nazionali ed estere, Antitrust, Unità di Informazione Finanziaria, Garante della privacy e altre Autorità di vigilanza italiane ed estere.
- **CdA:** Consiglio di Amministrazione.
- **Codice Etico:** dichiarazione dei diritti, dei doveri (anche morali) e delle responsabilità interne ed esterne di tutte le persone e degli Organi che operano nell’Ente, finalizzata all’affermazione dei valori e dei comportamenti riconosciuti e condivisi nell’azienda, fonte primaria di prevenzione e contrasto ai possibili illeciti ex D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
- **D.lgs. 231/2001 o Decreto:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
- **D.lgs. 81/2008:** Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” in attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- **Destinatari:** Soci, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori Interni ed Esterni (questi ultimi da intendersi sia come persone fisiche che come società), Consulenti e Partner commerciali, Clienti, Organi di Controllo e tutti gli stakeholder della Società.
- **Dipendenti:** tutti coloro che intrattengono con l’Ente un rapporto di lavoro subordinato, compresi i dirigenti.
- **Ente:** CASELLO SOCIETA’ COOPERATIVA.
- **Incidente:** evento che porta l’insorgere di un infortunio, malattia professionale, reato o che detiene, in ogni caso, il potenziale per causare infortunio / malattia professionale o comunque una responsabilità in merito al Decreto.
- **Infortunio / Malattia Professionale:** evento che può portare al decesso, alla malattia, a lesioni o altre perdite.

- **Linee Guida:** le Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001 forniscono alle associazioni e alle imprese indicazioni di tipo metodologico su come predisporre un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati indicati nel Decreto, consentendo all'Ente (a particolari condizioni) l'esonero dalla responsabilità e dalle sanzioni annesse. Le indicazioni fornite dalle Linee Guida richiedono un successivo adattamento da parte delle imprese. Ogni Modello organizzativo, infatti, per poter esercitare la propria efficacia preventiva, deve essere costruito avendo riguardo alle caratteristiche proprie dell'impresa cui si applica. Il rischio reato di ogni impresa è strettamente dipendente dal settore economico, dalla complessità organizzativa - non solo dimensionale - dell'impresa e dall'area geografica in cui essa opera.
- **Miglioramento continuo:** processo per ottenere miglioramenti della prestazione complessiva in accordo con la politica di sicurezza dell'organizzazione.
- **Modello o MOGC:** "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" idoneo a prevenire i reati presupposto, così come previsto dagli articoli 6 e 7 del D.lgs. 231/2001.
- **Non conformità:** qualsivoglia deviazione da regole, procedure, regolamenti, prestazioni del sistema di gestione e controllo che possano direttamente o indirettamente produrre pericoli (come definiti al punto precedente), quindi lesioni e malattie alla persona, danni alla proprietà, all'ambiente del luogo di lavoro, responsabilità legale o una combinazione di detti elementi.
- **Obiettivo:** risultati in termini di prestazione "Salute e Sicurezza" e di legalità in genere che un'organizzazione decide di perseguire.
- **Organi Sociali:** Soci.
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** organismo previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché sull'aggiornamento dello stesso. Diritti e doveri saranno successivamente esplicitati.
- **P.A.:** la Pubblica Amministrazione, nazionale e comunitaria, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio.
- **Pericolo:** una fonte / situazione con potenziale per causare danni in termini di lesioni umane, malattie, danni alla proprietà, danni al luogo di lavoro, responsabilità derivante dalla Normativa o una combinazione di questi elementi.
- **Politica, Salute e Sicurezza:** dichiarazione dell'Ente riguardo le proprie intenzioni e i propri principi in relazione alle prestazioni di sicurezza e salute del personale e di tutti coloro che accedono ai locali aziendali; fornisce uno schema di riferimento per l'attività ed un indirizzo per la definizione degli obiettivi e dei traguardi in campo di sicurezza.
- **Prevenzione dei rischi:** uso dei processi (procedimenti), prassi, materiali o prodotti per evitare, ridurre o tenere sotto controllo i rischi per gli operatori e per l'ambiente.
- **Processo sensibile:** processo nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati; trattasi dei processi nelle cui fasi, sotto-fasi o attività si potrebbero in linea di principio configurare le condizioni, le occasioni e/o i mezzi per la commissione di reati, anche in via strumentale, alla concreta realizzazione della fattispecie di reato.

- **Procedure:** insieme delle procedure aziendali atte a disciplinare uno specifico processo.
- **Reati:** i cosiddetti “reati presupposto / da catalogo” ai quali si applica la disciplina prevista del D.lgs. 231/2001.
- **Sistema di Gestione della Sicurezza:** la parte del sistema di gestione generale che comprende la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, la prassi, le procedure, i processi, le risorse per elaborare ovvero mettere in atto, conseguire, riesaminare e mantenere attiva la politica della sicurezza.
- **Sistema Disciplinare:** insieme delle misure sanzionatorie applicabili dalla Società stessa in caso di violazione del Modello.
- **Soggetti Apicali:** tutti i Soci e gli Amministratori, nonché i soggetti titolari di deleghe di potere conferite direttamente da questi ultimi.
- **Unità organizzative o Funzioni aziendali:** funzioni/mansioni concretamente individuate all'interno dell'organizzazione aziendale, suddivise in base alle attività compiute e al proprio ruolo nell'organigramma.
- **Valutazione dei rischi:** il processo globale di stima da parte dell'Ente riguardo lo specifico rischio nonché la sua successiva definizione, la quale dividerà tra “accettabili”, “eventuali” e “principali”, predisponendo per queste ultime due categorie delle specifiche Procedure di prevenzione.

A. IL QUADRO NORMATIVO

A.1. Introduzione

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito denominato “Decreto”) – emanato in esecuzione della delega contenuta nell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 – ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità degli Enti (da intendersi come società, associazioni con o senza personalità giuridica, enti pubblici economici, enti privati concessionari di un servizio pubblico, consorzi ecc., di seguito in generale “Enti”) per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato commessi nell’interesse oppure a vantaggio degli stessi da:

1. persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi (cosiddetti “soggetti apicali”);
2. da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cosiddetti “soggetti subordinati”).

Il Decreto non si applica, invece, allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici, agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (es. partiti politici, sindacati) e a una serie di altri soggetti che svolgono funzioni pubbliche.

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita “amministrativa” dal legislatore e pur comportando sanzioni di tale natura, presenta i caratteri tipici della responsabilità penale, posto che in prevalenza consegue alla realizzazione di reati (oltre che di illeciti amministrativi, in forza della Legge 18.4.2005, n. 62) ed è accertata attraverso un procedimento penale.

La responsabilità dell’Ente non si sostituisce bensì si aggiunge alla responsabilità personale dell’individuo che ha realizzato materialmente il reato. L’inosservanza della disciplina contenuta nel Decreto può comportare per l’Ente sanzioni che possono incidere fortemente sull’esercizio della propria attività. Tale estensione di responsabilità all’Ente, punita duramente dal Decreto, viene inquadrata all’interno di una logica volta ad individuare in capo all’Ente, da parte della Giurisprudenza, una “colpa di organizzazione” (criterio soggettivo).

Tale colpa risiede nell’omessa predisposizione di un idoneo Sistema 231, mediante apposito Modello di organizzazione, gestione e controllo che potesse garantire il monitoraggio efficace ed efficiente dei processi critici dell’Ente e, di conseguenza, evitare o comunque ostacolare le fattispecie delittuose di seguito descritte.

In particolare, gli Enti possono essere considerati responsabili ogniqualvolta si realizzino i comportamenti illeciti tassativamente elencati nel Decreto, attuati nel loro interesse o vantaggio.

Per quanto attiene alla nozione di “interesse”, esso si concretizza ogniqualvolta la condotta illecita sia posta in essere con l’esclusivo intento di arrecare un beneficio alla società; del pari, la responsabilità amministrativa incombe su quest’ultima ogniqualvolta l’autore dell’illecito, pur non avendo agito al fine di beneficiare l’Ente, abbia comunque importato un vantaggio indiretto alla persona giuridica, sia di tipo economico che non.

Diversamente, il vantaggio esclusivo di chi realizza l’illecito esclude la responsabilità dell’Ente.

Per quanto attiene, invece, al requisito della territorialità, la condotta criminosa è rilevante indistintamente dal fatto che essa sia posta in essere sul territorio italiano o all’estero.

A.2. I reati presupposto

L'Ente può essere chiamato a rispondere solo della realizzazione di determinati reati e di specifici illeciti amministrativi (c.d. reati presupposto), individuati dal Decreto e dalle sue successive integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto stesso.

Per l'articolazione dettagliata di ciascuna tipologia di reato si rinvia all'allegato E "Elenco dei Reati".

A.3. Modalità di imputazione della responsabilità dell'ente

La realizzazione di uno dei reati presupposto costituisce solo una delle condizioni per l'applicabilità della disciplina dettata dal Decreto. Vi sono infatti ulteriori condizioni che attengono alle modalità di imputazione all'ente dell'illecito da reato e che, a seconda della loro natura, possono essere suddivise in criteri di imputazione di natura oggettiva e di natura soggettiva.

I criteri di natura **oggettiva** richiedono che:

- il fatto di reato sia stato commesso da parte di un soggetto funzionalmente legato all'ente;
- il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Gli autori del reato dal quale può derivare la responsabilità dell'ente possono essere di due tipologie:

- rappresentanti dell'Ente, ai quali viene associata una responsabilità tendenzialmente assoluta dell'Ente stesso;
- soggetti con rapporto di subordinazione, dal quale scaturisce una responsabilità dell'ente "per colpa".

In particolare, allora, le persone fisiche collegate alla responsabilità dell'ente risulteranno essere sia i soggetti con potere di rappresentanza e/o di amministrazione, gestione e direzione (c.d. "soggetti in posizione apicale"), sia i soggetti cosiddetti "subordinati"; elencandoli per categorie:

1. persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
2. persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi;
3. soggetti sottoposti alla direzione e al controllo di uno dei soggetti sopra indicati (cd. "soggetti subordinati").

In virtù di ciò, quindi, le persone fisiche collegate alla responsabilità dell'ente risultano essere sia i soggetti con potere di rappresentanza e/o di amministrazione, gestione e direzione (c.d. "soggetti in posizione apicale"), sia i soggetti cosiddetti "subordinati"; nel dettaglio:

1. persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
2. persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi;

3. soggetti sottoposti alla direzione e al controllo di uno dei soggetti sopra indicati (cd. “soggetti subordinati”).

Alla categoria dei soggetti subordinati appartengono i dipendenti dell’ente nonché tutti coloro che, per mandato o per contratto, agiscano in nome, per conto o nell’interesse dello stesso, quali a titolo di esempio i collaboratori, i parasubordinati e i consulenti.

Per il sorgere della “responsabilità da reato” è poi necessario che il fatto sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente.

Il criterio dell’interesse presuppone che l’autore agisca con l’intento di favorire l’ente, anche solo parzialmente o indirettamente, mentre il criterio del vantaggio trova riscontro in un potenziale o effettivo risultato favorevole derivante dalla commissione del reato.

In particolare, in merito alla sussistenza del requisito oggettivo di interesse o vantaggio, la Suprema Corte ha precisato che i termini “interesse” e “vantaggio” vanno intesi separatamente. Alla luce di questo criterio, l’ente non risponde se il fatto di reato è stato commesso nell’interesse esclusivo dell’autore del reato o di terzi.

I criteri di imputazione di natura **soggettiva** attengono invece alla colpa dell’ente: la responsabilità dell’ente sussiste se non sono stati adottati o non sono stati rispettati standard doverosi di sana gestione e di controllo attinenti alla sua organizzazione ed allo svolgimento della sua attività.

L’accertamento della responsabilità dell’ente si lega quindi alla possibilità di muovere un rimprovero dipendente dall’accertamento di una politica professionale non corretta o di deficit strutturali nell’organizzazione che abbiano favorito la commissione di uno dei reati presupposto.

L’articolo 6 del Decreto introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità in oggetto qualora l’ente dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento (cosiddetto “Organismo di Vigilanza”);
- c) che le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente i suddetti Modelli di organizzazione e di gestione;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede inoltre che, in relazione all’estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, i Modelli di cui alla lettera a), quale il Presente, debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;

4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto dispone che questi possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di eventuali "codici" (id est Linee Guida) redatte da associazioni rappresentative di categoria, i quali dovranno essere comunicati al Ministero della Giustizia che, entro 30 giorni, potrà formulare osservazioni sulla loro idoneità.

L'Ente, quindi, è presunto colpevole salvo che provi che il Modello risulti essere stato fraudolentemente eluso.

Per i reati commessi dai soggetti subordinati, l'ente risponde invece solo se il Pubblico Ministero riuscirà a provare che la "commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza che gravano tipicamente sul vertice aziendale" (si ha, in pratica, a favore dell'ente una presunzione relativa di innocenza grazie ad una tipicamente detta "inversione dell'onere della prova").

A.4. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo

Il Modello opera quale esimente della responsabilità dell'Ente solo se efficace rispetto alla prevenzione dei reati presupposto e solo se efficacemente attuato.

In particolare, il Modello deve presentare i **principi** giuridico - formali di:

- concretezza: non deve essere esclusivamente formale, ma contenere riferimenti a situazioni economiche reali;
- efficacia e adeguatezza: il riferimento deve essere specifico alla organizzazione per cui il Modello è costruito, in questo caso alla Cooperativa Casello Società Cooperativa;
- dinamicità: deve potersi adeguare alle mutate condizioni ambientali.

A questi tre elementi bisognerà poi aggiungere in ambito aziendale le caratteristiche di:

- adozione ed effettività: è necessaria un'implementazione operativa ed una costante revisione dell'organizzazione al fine di attuare praticamente le teoriche attività descritte nel Presente e volte a evitare i potenziali rischi-reati.

Il Decreto, tuttavia, non indica analiticamente le caratteristiche e i contenuti del Modello, limitandosi a dettare alcuni principi di ordine generale e alcuni elementi essenziali di contenuto.

In particolare, secondo il Decreto, il Modello deve individuare:

- a) **le aree a rischio – reato** approfondendo la conoscenza di ogni settore dell'azienda da un punto di vista di risk management, al fine di compiere una completa valutazione dei rischi dalla quale estrapolare il rischio-reato presupposto ex D.lgs. 231/2001 con annesse le aree aziendali interessate;
- b) **specifiche procedure comportamentali** dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire e cioè il tracciamento dei processi decisionali ed operativi oltre che la responsabilizzazione dei diversi soggetti aziendali incaricati dello svolgimento di una funzione. Sono state istituite procedure specifiche per ogni attività aziendale a rischio reato destinati ad ogni Unità organizzativa interessata da questi nell'allegato "Procedure";
- c) le modalità di **gestione delle risorse finanziarie** idonee ad impedire la commissione di reati specifici (come corruzione o concussione) presenti all'interno di specifici protocolli, oltre a un adeguato stanziamento di risorse finanziarie all'OdV

specificatamente finalizzate al sistema di prevenzione-reati ex Decreto;

- d) gli **obblighi di informazione** nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, con un'adeguata definizione dei flussi informativi "bidirezionali" e con la creazione di meccanismi per facilitare suddetti obblighi (si veda par. C.6.);
- e) un **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare le infrazioni al Modello e al Codice Etico (allegato al MOGC).

Per soddisfare le esigenze di cui alle lettere d) ed e), occorre attivare un idoneo livello di conoscenza da parte dell'organizzazione e di tutti gli stakeholder riguardo l'esistenza di un Codice Etico costituente un insieme di regole integrative dei doveri e degli obblighi contrattuali che gravano su dipendenti ed apicali, nonché sugli altri portatori di interessi quali fornitori, consulenti, prestatori d'opera e di servizi in rapporto continuativo, in modo da fissarne i doveri in relazione alla prevenzione ex Decreto 231.

Gli obiettivi operativi del sistema di controllo interno realizzato grazie al Modello potranno così essere raggiunti sia in tema di attendibilità nella pubblicazione di documenti riguardanti la gestione, sia di conformità, sia di legittimazione da parte di tutti gli Interlocutori aziendali.

A.5. I reati commessi all'Estero

In relazione a quanto disposto dall'art. 4 del Decreto, l'Ente potrà essere chiamato a rispondere in Italia anche in relazione ai reati presupposto commessi all'estero – sempre che risultino soddisfatti i criteri di imputazione oggettivi e soggettivi stabiliti.

Il Decreto, tuttavia, condiziona la possibilità di perseguirlo per reati commessi all'estero solo con l'esistenza dei seguenti presupposti:

- non procede lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato;
- l'Ente ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- il reato è commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente;
- sussistono le condizioni di procedibilità previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale.

Casello Società Cooperativa non possiede stabilimenti al di fuori dei confini italiani.

Tuttavia, è stato indagato all'interno dell'all. B "Mappa delle Attività a Rischio Reato" il rischio riguardante le fattispecie di "reati transnazionali" (per la cui puntuale elencazione si rinvia al punto A.2 del Presente).

A.6. Le sanzioni

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono di quattro tipo:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) la sanzione interdittiva;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

a) Sanzione pecuniaria.

La sanzione pecuniaria, che si applica ogni qual volta venga accertata la "responsabilità da reato", viene applicata in quote, il cui numero oscillerà fra cento e mille a seconda della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

In generale, per quanto riguarda il concetto di **quote** appare opportuno evidenziare come, per garantire un idoneo potere di valutazione del Giudice e al fine di consentire un puntuale adeguamento della sanzione all'effettivo disvalore del fatto, il sistema di commisurazione della sanzione pecuniaria adottato dal D.lgs. n. 231/01 sia "bifasico":

1. la prima fase impone, infatti, al Giudice di determinare il numero delle quote che ritiene congruo per sanzionare il fatto (in un numero compreso tra 100 e 1.000, come detto);
2. in secondo luogo, Egli dovrà procedere a quantificare l'importo, cioè il valore economico della singola quota, avendo riguardo della capacità economica e patrimoniale dell'ente (la singola quota dovrà essere compresa tra euro 258,23 e euro 1.549,00).

L'entità della sanzione inflitta in concreto sarà dunque data dal prodotto dei due fattori, cioè il numero delle quote e il singolo valore attribuito a ciascuna di esse, rispettando tuttavia i limiti imposti dal Decreto stesso.

Avremo così una sanzione minima di euro 25.800 (esclusi, ovviamente, tutti i possibili casi di riduzione) e massima di euro 1.549.000.

Sono previsti casi di riduzione della sanzione pecuniaria post-factum. In particolare, la sanzione pecuniaria sarà ridotta da un terzo alla metà se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento l'ente avrà risarcito integralmente il danno oppure avrà eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero nel caso in cui sia stato adottato un Modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati (come il Presente).

Se le condizioni suddette concorrono entrambe, la sanzione risulterà ridotta dalla metà ai due terzi.

b) Sanzione interdittiva.

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alla sanzione pecuniaria, ma solo se espressamente previste per il reato per cui si procede e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente abbia tratto dal reato un profitto rilevante e la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazioni degli illeciti (si commette un altro reato ex Decreto nei cinque anni successivi ad una condanna definitiva per un altro dei reati presupposto).

Le sanzioni interdittive si possono classificare in:

- interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee ma nei casi più gravi possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi.

Da segnalare che, in base a quanto disposto dall'art. 15 del D.lgs. 231/2001, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione;
- l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale.

Esse possono presentarsi anche in via cautelare, ovvero prima della condanna, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere concreto il pericolo di nuova commissione degli stessi illeciti.

Non si applicano le sanzioni interdittive (applicando solo quelle pecuniarie) quando prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado concorrono le condizioni di cui all'articolo 17 del D.lgs. 231/2001 e, precisamente:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è efficacemente adoperato in tal senso;
- l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di Modelli organizzativi idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito dalla commissione del reato ai fini della confisca;
- quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale, se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il soggetto che viola la sanzione interdittiva è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, mentre la società è condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote e alla confisca del provento, nonché ad ulteriori sanzioni interdittive (art. 23 D.lgs. 231/2001) nel caso di profitto rilevante derivato dalla prosecuzione dell'attività stessa.

c) La confisca.

La sanzione della confisca può essere disposta sia in tutti i casi di condanna della società, sia in misura cautelare, quindi indipendentemente dalla condanna stessa nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti definiti "apicali" (art. 6, comma 5, D.lgs. 231/2001).

La stessa ha ad oggetto il prezzo o il profitto del reato, salvo che per la parte restituibile al danneggiato e, comunque, sono sempre fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede. Nel caso in cui non sia possibile eseguire la confisca sul profitto del reato, essa può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato stesso.

d) La pubblicazione della sentenza di condanna.

Trattasi dell'ultima delle sanzioni previste nel Decreto. La "pubblicazione della sentenza di condanna", può essere disposta dal Giudice una sola volta, a spese dell'Ente, e doveva essere pubblicata su uno o più giornali da lui scelti ovvero mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

In base a quanto disposto dall'art. 76 del D.lgs. 231/2001, per la pubblicazione della sentenza di condanna, eseguita a spese dell'Ente, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

A.7. Vicende modificative

Nelle ipotesi di vicende modificative (operazioni straordinarie), si rileva quanto segue:

- **trasformazione:** resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo Ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario;
- **fusione:** l'Ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione;
- **scissione parziale:** resta ferma la responsabilità dell'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Tuttavia, gli enti beneficiari della scissione, parziale o totale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito.

Se la fusione o scissione sono intervenute prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente il Giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria, terrà conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

In ogni caso le sanzioni interdittive si applicano agli enti a cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso un reato il Decreto stabilisce che, salvo il beneficio della preventiva esclusione dell'ente cedente, il cessionario è **solidalmente** obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie risultanti dai libri contabili obbligatori ovvero di cui il cessionario risultava comunque a conoscenza.

B. IL MODELLO DI CASELLO SOCIETÀ COOPERATIVA

CASELLO SOCIETÀ COOPERATIVA

B.1. Presentazione della Società

L'oggetto sociale di Società cooperativa Casello, come da visura camerale, risulta essere il seguente.

Oggetto sociale:

4.1 considerata l'attività mutualistica della società, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto:

a) la gestione, direttamente o in collaborazione con altri enti, pubblici o privati, di attività produttive di lavorazione e/o trasformazione di beni alimentari, artigianali e di vario genere svolte secondo i principi dello statuto sociale, attraverso impianti di manipolazione, lavorazione, trasformazione e produzione, nonché fornitura di servizi mediante impianti e la gestione di appositi laboratori e stabilimenti di produzione;

b) la gestione di stabilimenti di produzione e lavorazione di prodotti e derivati sia in conto proprio e/o in conto terzi, compresi i servizi di accoglienza all' ingresso, deposito, stoccaggio, conservazione, stagionatura e le attività agli stessi complementari, (tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, la pesatura, la legatura, l'accatastamento e il disaccatastamento, l'etichettatura, la pressatura, la selezione, la cernita, la termoformatura, la grattugiatura e il confezionamento);

c) le attività di facchinaggio, comprese quelle preliminari e complementari svolte anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, la saldatura, la pressatura, la legatura, la profilatura, la laminazione, l'insacco, l'accatastamento e il disaccatastamento, per la produzione, la lavorazione e l'assemblaggio di opere, manufatti e prodotti in leghe metalliche, plastica, vetro, legno e materiali cementiti;

d) l'attività di gestione del ciclo logistico e produttivo, ivi compreso il coordinamento della logistica in genere, l'attività di magazzinaggio, stoccaggio, "picking", carico e scarico automezzi anche con l'ausilio di mezzi meccanici e di elevazione, a titolo esemplificativo, carrelli elevatori, piattaforme aeree, carroponti, gru e autogrù, mezzi di sollevamento;

e) lavori di pulizie in genere sia civili che industriali, ivi compresi i servizi negli aeroporti, stazioni ferroviarie e depositi autofilotramvieri, alberghi, condomini, edifici e stabilimenti in genere, la spazzatura ed il lavaggio di strade ed aree adibite a fiere e mercati;

f) la pulizia, disinfezione e disinfestazione, la sanificazione in genere di ambienti civili ed industriali, ivi compresi gli stabilimenti, i magazzini di produzione e lavorazione di prodotti, compresa la pulizia di macchinari, attrezzature e strumentazione per la produzione e lavorazione di merci e prodotti di vario genere;

g) i lavori di mattazione, macellazione, scuoiatura e disossatura di animali in genere, lavorazione di carni in genere presso terzi, di trasporto, facchinaggio e movimentazione merci in genere, carico e scarico, compresi quelli preliminari e svolti anche con l'ausilio di mezzi meccanici e diversi;

h) l'importazione, l'esportazione, il commercio e vendita all'ingrosso e al dettaglio di merci e prodotti di vario genere ivi compresi i prodotti alimentari;

i) l'attività di autotrasporto di merci e prodotti, mobili, materiali e collettame in genere per conto proprio e di terzi ivi compresi l'esecuzione di sgomberi di appartamenti ed uffici, traslochi, imballaggi di mobili e merci per conto proprio e di terzi, deposito, custodia magazzinaggio, raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi, industriali, ospedalieri, scarti

di lavorazione, rifiuti di ogni genere ad esclusione di quelli "radioattivi" nonché l'asporto di macerie e masserizie;

l) i lavori di carpenteria metallica, carrozzeria, stampaggio, materie plastiche, vetro nonché l'installazione e la manutenzione di impianti e macchinari in genere;

m) l'attività di spedizioniere terrestre, aereo, marittimo, nazionale ed internazionale;

n) la gestione del verde, piantumazione e giardinaggio;

o) attività di rappresentanza per la produzione, divulgazione e fornitura di servizi, beni e prodotti di consumo.

4.2 *la cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale*

finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

4.3 *la cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.*

4.4 *la cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c. si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo italiano. Potrà partecipare alle associazioni nazionali delle cooperative e dei loro organismi periferici.*

Sedi societarie

La sede legale della società è la seguente:

- Mantova (MN) Galleria San Maurizio 6 CAP 46100

B.2. Obiettivi perseguiti e adozione del Modello

La Società **Casello Società Cooperativa**, sensibile all'esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell'integrità etico-aziendale, nonché consapevole dell'importanza di assicurare condizioni di correttezza nella conduzione degli affari e nell'esercizio dell'attività d'impresa a tutela della propria posizione / immagine e delle aspettative dei propri Clienti, adotta il Modello di organizzazione e di gestione previsto dal Decreto fissandone di conseguenza i relativi principi di riferimento.

Il Modello è stato predisposto dalla **Casello Società Cooperativa** sulla base delle prescrizioni del Decreto e delle Linee Guida di Confindustria, ma anche (e soprattutto) tenendo conto dei principi di concretezza, efficacia, dinamicità, oltre che di adozione ed effettività richiesti dalla Giurisprudenza.

Ciò significa che la difformità del presente Modello rispetto a punti specifici delle Linee Guida non ne inficiano in alcun modo la validità ma, al contrario, sono stati pensati al solo scopo di rendere lo stesso ancor più adatto alle esigenze dell'Ente, in quanto redatto "su misura dell'Ente" nella consapevolezza di dover diventare un punto di riferimento pratico per tutte le attività svolte dalla Società.

Il Modello, per riassumere, deve essere redatto in conformità alla struttura e all'attività concretamente svolta dalla Società e ben può discostarsi dalle Linee Guida delle associazioni di categoria che, per loro natura, hanno carattere generale.

Il presente è stato adottato dall'Amministratore Unico della Società in data 27/01/2017 con delibera dell'Amministratore Unico. Confermato poi dal CdA della Società istituito nel corso del 2018.

Contestualmente all'adozione del Modello, **Casello Società Cooperativa** ha nominato un proprio Organismo di Vigilanza (OdV) al quale ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia, l'osservanza nonché l'aggiornamento del Modello stesso, curando la valutazione delle procedure operative idonee a garantirne il più corretto funzionamento.

B.3. Funzione del Modello e sue componenti principali

Il Modello persegue l'obiettivo di configurare un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo volto a prevenire, per quanto possibile, la commissione di condotte idonee ad integrare i reati contemplati dal Decreto.

Scopo del Modello è dunque quello di costruire un sistema strutturato di valutazione ed analisi dei rischi costantemente aggiornato, di implementare e mettere in pratica specifiche procedure e azioni di sorveglianza e controllo, oltre a misure di tipo preventivo (compiti, cosiddetti, di audit, non assegnati nel caso presente ad un organismo particolare di "Audit interno") e correttivo (analisi di non conformità e azioni correttive) volte a prevenire la possibilità di commettere i reati "da catalogo", ivi compresa quella di incidenti, infortuni e malattie professionali.

In particolare, mediante l'individuazione dei Processi a Rischio e della loro organizzazione, il Modello si propone come scopo quello di:

- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Ente, con particolare rilevanza ai processi con rischi significativi, la consapevolezza di poter incorrere in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate in un illecito passibile di sanzioni sul piano penale ed amministrativo, e non solo nei propri confronti ma anche in quelli dell'Ente ex D.lgs. 231/2001;
- ribadire che forme di comportamento illecito sono rifiutate dai Principi Etici dell'Ente, principi esposti all'allegato denominato "Codice Etico", e fortemente condannate in quanto contrarie alle disposizioni di legge e ai principi etico-sociali che **Casello Società Cooperativa** persegue, in ogni ambito e in ogni tempo;
- consentire alla Società, grazie all'adozione di un sistema di monitoraggio sulle aree a rischio reato, quell'intervento tempestivo necessario molte volte a contrastare la commissione dei reati e degli illeciti.

Attraverso l'individuazione delle attività esposte al rischio-reato e la loro conseguente proceduralizzazione, si vuole quindi determinare una piena consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto del **Casello Società Cooperativa** riguardo la concreta possibilità di incorrere in un illecito passibile di sanzione; difatti, come detto, tutto ciò risulta fortemente censurato dalla stessa Società.

È negata infatti la volontà dell'Ente a perseguire alcun interesse attraverso la commissione di reati o comportamenti di dubbia moralità anche quando, apparentemente, se ne potrebbe trarre un vantaggio economico immediato.

La Mappa delle attività a rischio reato

La singola mappatura di ogni attività a rischio svolta dalla Società oggetto, ossia lo studio e la formalizzazione di quelle attività nel cui ambito è più probabile la commissione dei reati previsti dal Decreto, costituisce allegato al Modello. La Mappa delle attività a rischio reato, infatti, attraverso specifiche sezioni, ciascuna delle quali dedicata ad una singola categoria di reato, sintetizza i risultati del processo di valutazione del rischio ed i presidi di controllo adottati dalla Società, oltre che le Funzioni che, in ragione delle proprie mansioni, ne sono coinvolte.

Gli altri punti essenziali

Punti cardine del Modello, oltre ai principi sopra riportati sono:

- l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e la tracciabilità di ogni operazione significativa nell'ambito delle attività a rischio di commissione dei Reati, come a riguardo dei flussi finanziari gestiti dalla Società;
- l'applicazione ed il rispetto del principio di separazione delle funzioni in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo, rispettando altresì il principio della individuazione di ruoli e responsabilità, messe in luce dalla presentazione della realtà aziendale al punto B.1. del Presente;
- la definizione dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate (all. 4 "Deleghe di poteri");
- la verifica ex post dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (il cosiddetto monitoraggio continuo);
- la diffusione ed il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell'attuazione delle regole comportamentali, procedure e politiche aziendali conformi ai principi stabiliti nel Modello.

I soggetti destinatari

Al fine dell'individuazione delle attività "a rischio reato", assume preliminare rilievo la determinazione dell'ambito d'applicazione dei presupposti soggettivi del Decreto. In particolare, sono stati individuati i soggetti dalla cui condotta illecita può derivare l'estensione della responsabilità a carico della Società.

Più in dettaglio:

- i Soci, il Consiglio di Amministrazione e gli eventuali soggetti titolari di deleghe di potere costituiscono i soggetti in posizione apicale di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto;
- i lavoratori dipendenti delle Società descritti all'all. 1 e i collaboratori abituali, che, operando sotto la direzione o la vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra, sono ricompresi nell'ambito dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto.

Con riferimento alla sussistenza dei presupposti soggettivi per l'applicazione della norma in oggetto, essi si riscontrano anche nei confronti di soggetti formalmente estranei all'organizzazione aziendale ma con cui la Società intrattiene rapporti stabili e continuativi: sono i cosiddetti Collaboratori. Per definirli tale sono stati individuati, nei loro riguardi, i seguenti indici:

- poteri di indirizzo, vale a dire la facoltà della Società di impartire ordini e direttive specifiche e vincolanti riguardanti l'esecuzione dell'incarico conferito e le modalità di attuazione;
- poteri di controllo delle diverse fasi di espletamento della prestazione lavorativa;
- potere disciplinare e di censura.

Ciò significa, in altri termini, che le funzioni svolte da questi dovranno essere mappate e rese loro, assimilandoli in tutto e per tutto ai Dipendenti della Società.

Di contro, restano esclusi dal Presente gli altri out-sourcers, ossia tutti quei professionisti, consulenti e fornitori non direttamente legati da contratti continuativi con l'Ente, in quanto la loro inclusione nel novero dei soggetti sottoposti al potere di direzione e vigilanza di un soggetto apicale appare in contrasto con il principio di stretta legalità, vigente in ambito penale ed espressamente richiamato dall'art. 2 del Decreto.

Tuttavia, entrando in contatto con l'Ente, anche a queste categorie sono rivolte attenzioni e richieste particolari al fine di prevenire in ogni attività la possibilità di attuazione di reati da catalogo: non viene, in pratica, escluso l'impegno da parte della Società di richiedere (e pretendere) il loro puntuale rispetto del Codice Etico aziendale.

La richiesta formale avverrà attraverso idonei strumenti di carattere contrattuale con l'inserimento **obbligatorio** di una clausola nei contratti con le parti terze.

B.4. Codice Etico

Quanto stabilito dal Modello si integra con quanto disposto dal Codice Etico aziendale.

Il Codice Etico è un documento di "portata generale", contenente una serie di principi di "deontologia societaria" sui quali la società Casello soc. coop. intende richiamare l'osservanza dei propri dipendenti / collaboratori e di tutti coloro che, anche all'esterno della realtà aziendale, cooperano al perseguimento dei fini aziendali.

Casello soc. coop. si impegna a garantire un'effettiva diffusione, al suo interno e nei confronti dei soggetti che con essa a vario titolo collaborano, delle disposizioni contenute nel Codice Etico, al fine di assicurare che l'attività d'impresa si svolga nel rispetto dei principi etici prescritti.

B.5. Modifiche ed integrazione del Modello

Come sancito dal Decreto, il Modello deve essere "atto di emanazione dell'organo dirigente" (art. 6, comma 1, lett. a.). Di conseguenza le sue successive modifiche, fondamentali per mantenere il suo carattere esimente, nonché le integrazioni sostanziali del Modello medesimo sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione e in particolare diventano essenziali, previa informativa all'OdV monocratico, quando:

- siano intervenute violazioni e/o elusioni delle prescrizioni dello stesso che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati all'interno Società;
- siano intervenuti mutamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della stessa.

L'OdV, la cui composizione e la cui funzione verrà descritta attentamente nel punto C. del presente documento, è costantemente informato riguardo l'aggiornamento e l'implementazione delle nuove procedure operative, così da poter esprimere, con la professionalità che gli appartiene, parere sulle proposte di modifica, essendo suo compito quello di proporre e curare l'aggiornamento del Modello in generale.

È importante ricordare come l'Organismo di Vigilanza, tuttavia, non eserciti alcun potere di gestione attiva in quanto non è in grado di intervenire sull'organizzazione interna dell'Ente: le sue funzioni di verifica dell'efficacia del Modello e di aggiornamento dello stesso (come descritto più approfonditamente nel punto C. del Presente) si esauriscono nella possibilità di effettuare proposte e sollecitazioni all'organo dirigente, unico deputato a prendere decisioni sul Modello.

B.6. Normativa nell'ambito della salute e della sicurezza sul lavoro

L'adozione del presente Modello risulta importante anche in funzione di quanto previsto dall'art. 30 del D.lgs. 81/08.

Richiamando proprio il contenuto dell'art. 30 del D.lgs. 81/08, l'attuazione di corretti modelli di gestione della sicurezza sul lavoro esonera il datore di lavoro dalle responsabilità amministrativa prevista dal D.lgs. 231/01 con riferimento ai reati di cui al suo art. 25-septies.

In tal senso, la Società si impegna all'adozione di una specifica procedura volta a gestire correttamente gli obblighi giuridici relativi:

- Al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- Alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- Alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Alle attività di sorveglianza sanitaria;
- Alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- Alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- Alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- Alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

B.7. Il sistema di whistleblowing

Il D.lgs. 24/2023, di recepimento nel nostro Paese della Direttiva (UE) 2019/1937, ha comportato una modifica delle vigenti disposizioni in materia di whistleblowing per il settore privato.

Al fine di dare efficace attuazione a quanto previsto dal D.lgs. 24/2023 che, tra l'altro, ha abrogato le disposizioni di cui all'art. 6, comma 2-ter e comma 2-quater, e modificato l'art. 6, comma 2-bis, del D.lgs. 231/2001, **Casello Soc. Coop.** ha proceduto ad un aggiornamento della procedura già adottata.

In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa, la procedura whistleblowing di **Casello Soc. Coop.:**

- prevede canali di segnalazione che consentono a chiunque di presentare denunce riguardanti violazioni del Modello 231, del Codice etico nonché del sistema di regole e procedure adottate;
- vieta ogni forma di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, nonché degli altri soggetti specificamente individuati dal D.lgs. 24/2023 (ad esempio, facilitatori, colleghi, ecc.);
- ha previsto all'interno del proprio Sistema disciplinare apposite sanzioni per coloro che non garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante e per coloro che dovessero presentare false segnalazioni.

Ai sensi della vigente normativa, ogni eventuale misura discriminatoria o ritorsiva adottata nei confronti del segnalante può essere denunciata all'ANAC.

L'incarico di gestire il canale di segnalazione è stato affidato all'Organismo di Vigilanza, funzione esterna dotata dei necessari requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità.

Le segnalazioni, anche in forma anonima, possono essere trasmesse attraverso il portale informatico dedicato, accessibile tramite il sito internet aziendale.

Per maggiori dettagli, si rimanda alla procedura dedicata accessibile tramite sito internet aziendale.

B.8. Formazione e comunicazione

Ai fini dell'efficacia del Modello, è obiettivo di **Casello Società Cooperativa**. garantire al personale una corretta conoscenza dello stesso e di tutti i documenti che lo compongono, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle singole funzioni nelle aree di attività a rischio.

Le procedure, i sistemi di controllo e le regole comportamentali adottati in attuazione dei principi di riferimento contemplati nel presente documento unitamente al Codice Etico, sono comunicati e condivisi con tutto il personale aziendale attraverso le modalità ritenute più idonee dall'organo amministrativo.

Al fine di garantire un'adeguata diffusione del presente Modello e del Codice Etico, nonché l'accessibilità allo stesso da parte di tutti i Destinatari esterni a **Casello Società Cooperativa**, la Società si impegna a garantire una puntuale diffusione degli stessi, mediante la pubblicazione dei documenti sul sito internet aziendale.

C. ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

In attuazione a quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione che adotta il Modello istituisce un organo cui affidare il compito di vigilare continuamente sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Presente, nonché di proporre l'aggiornamento: si tratta del cosiddetto Organismo di Vigilanza.

La genericità del concetto di "organismo dell'ente" giustifica l'eterogeneità delle soluzioni che al riguardo possono adottarsi in considerazione sia delle proprie caratteristiche dimensionali, sia delle proprie regole di corporate governance, sia della necessità di realizzare un equo bilanciamento tra costi e benefici.

Al riguardo, la Società **Casello Società Cooperativa** ha analizzato varie soluzioni alternative al fine di individuare punti di forza e controindicazioni di ogni composizione dell'OdV. In particolare, sono state oggetto di attenta valutazione le ipotesi di attribuire tutti quei compiti e quelle responsabilità previste dall'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto a:

- un organismo collegiale composto da personalità interamente esterne all'Ente oppure miste interne-esterne, che potesse riunire gli svariati profili di "professionalità" richiesti ad un elemento a cui appartengono compiti che spaziano dal controllo dei flussi finanziari, a quello del personale, alla sicurezza sul lavoro e al diritto del lavoro fino alla prevenzione dei reati societari;
- un unico elemento (organismo monocratico) totalmente esterno ai compiti esecutivi.

La Dottrina e la Giurisprudenza ritengono possano profilarsi come coerenti sia nomine di Organismi di Vigilanza di tipo collegiale sia di tipo monocratico: in entrambi i casi dovranno comunque essere collocati in posizione di diretto riferimento al Consiglio di Amministrazione e

ai suoi delegati, ma soprattutto dovranno rispondere a quei requisiti che le Linee Guida di Confindustria (agg. Marzo 2014) profilano in:

- autonomia;
- indipendenza;
- professionalità;
- continuità d'azione.

Dopo una ponderata valutazione, anche tra costi e benefici, l'organo amministrativo ha deciso per la nomina di un Organismo di Vigilanza a composizione monocratica, così come descritto nel paragrafo successivo.

C.1. Nomina certificante la presenza dei requisiti richiesti

L'Organismo di Vigilanza in composizione monocratica, così come nominato tramite apposita delibera dall'Organo amministrativo di **Casello Società Cooperativa** è stato costituito non sussistendo cause di ineleggibilità dello stesso.

In particolare, l'OdV così preposto risulta possedere i requisiti richiesti di:

1. **autonomia:** possiede poteri di iniziativa e controllo totalmente autonomi, che risultano in una reale autonomia decisionale rispetto a determinazioni che l'Organismo potrà assumere nell'esercizio dei poteri che gli sono propri, sia di natura ispettiva sia di vigilanza e caratterizzati da un elevato grado di discrezionalità tecnica. Non svolge inoltre in alcun modo compiti operativi né prende decisioni in alcuna delle "Attività a rischio reato" presenti nell'allegato "Mappa delle attività a rischio reato" della Società. L'autonomia decisionale si estrinsecherà, quindi, nell'esercizio dei poteri affidati all'OdV oltre che nell'accesso a tutte le informazioni aziendali utili agli stessi, quale corollario di un'assenza di dipendenza non meramente formale ma sostanziale. Inoltre, per tutelare tale requisito di autonomia, esso disporrà di forme di autonomia finanziaria e di potestà autoregolamentari descritte in seguito;
2. **indipendenza:** coscienti del fatto che, se il soggetto in esse si trovasse in condizione di dipendenza personale nei confronti dei vertici aziendali della Casello Società Cooperativa non potrebbe garantire la massima effettività e imparzialità di giudizio, l'OdV ritrova nel professionista nominato un soggetto terzo, totalmente indipendente alla direzione aziendale anche in quanto revisore legale della società stessa. Il profilo di indipendenza viene rimarcato anche dalla necessità in capo allo stesso di rispettare i principi di revisione legale sul punto, rendendolo così unicamente interessato al profilo del controllo interno nella sua funzione di prevenzione di reati da parte dell'Ente. Inoltre, si attesta egli avere in tal modo una collocazione in posizione di diretto riferimento all'Amministrazione, come esplicitamente richiesto dal Decreto;
3. **professionalità:** è opinione diffusa del Consiglio di Amministrazione che l'OdV così composto, sebbene monocratico, possieda adeguate competenze specialistiche nel campo e risulti dotato di strumenti e tecniche per poter svolgere l'attività in modo impeccabile. Ovviamente, non essendo collegiale, è fatta propria la possibilità per lo stesso di rivolgersi a "consulenti esterni" che provvederanno, avvalendosi di ausili settoriali specializzati, ad aiutarlo nella sua fondamentale funzione;
4. **continuità di azione:** come già sopra evidenziato, l'OdV dovrà monitorare in modo costante la coerenza tra i comportamenti previsti dalle procedure e le attività svolte in concreto dai destinatari delle stesse. Per farlo gli è richiesto di svolgere i propri compiti in modo sistematico: verbalizzazioni, flussi informativi, calendarizzazione delle attività

e un'attenta programmazione gli consentiranno di svolgere l'attività in una continua interazione tanto con il management aziendale quanto con i dipendenti societari.

L'OdV si ritroverà inoltre ad essere accessibile, anche fisicamente, impegnandosi sin da subito a migliorare il flusso informativo rivolto alla sua persona grazie alla presenza di un'apposita casella di posta elettronica.

C.2. Durata in carica e sostituzione/implementazione di componenti

L'organo amministrativo con la delibera di nomina dell'Organismo di Vigilanza associata all'adozione del Presente ne determina anche la durata.

È altresì rimessa all'Amministrazione della Società la responsabilità di valutare periodicamente l'adequatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti apportando, mediante delibera consigliare, le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione dovrà tenere in considerazione i seguenti aspetti:

- i componenti dell'Organismo non possono essere revocati se non per giustificato motivo;
- l'Organismo si intende decaduto se viene a mancare, per dimissioni o altre cause, l'unico componente. In tal caso il Consiglio di Amministrazione dovrà deliberare un nuovo Organismo di Vigilanza entro **14 giorni**.

C.3. Report dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza così istituito, come descritto Regolamento di cui lo stesso si deve dotare, ha il compito di:

- provvedere in unica persona a redigere i **verbali**, riguardanti i cambiamenti (in particolare, richieste di cambiamenti) intervenuti sul Modello, gli interventi fatti in sede organizzativa, la richiesta di nuove Procedure comportamentali da attuare/nuovi corsi di formazione/riunioni informative e di aggiornamento da seguire sul presente argomento e di eventuali sanzioni disciplinari da irrogare;
- redigere e consegnare all'Organo Amministrativo obbligatoriamente ogni **6** mesi una relazione sullo stato di fatto e sullo stato di attuazione del Modello, con particolare riferimento agli esiti dell'attività di vigilanza effettuata durante il periodo, nonché sugli interventi opportuni all'implementazione del Modello stesso.

C.4. Funzioni e poteri dell'organo di Vigilanza (OdV)

L'OdV dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito di ogni realtà interna alla Società; essi si prefigurano come poteri tali da consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste nel Modello, nonché da successivi provvedimenti o procedure assunti in attuazione del medesimo.

A tal fine l'OdV si dota di proprie regole di funzionamento attraverso l'adozione del presente Regolamento. All'OdV **non** competono poteri di gestione o poteri decisionali relativi allo svolgimento di una qualunque delle attività, così come non compete alcun reale potere organizzativo di modifica della struttura aziendale né, tantomeno, poteri sanzionatori di alcun tipo.

Come già detto, le sue funzioni di verifica e aggiornamento si esauriscono nella possibilità di effettuare proposte e richiedere aggiornamenti ai vari organi dirigenti, i quali dovranno poi adoperarsi prontamente a modificare il presente Modello. L'OdV svolge le sue funzioni

coordinandosi con gli organi sociali e con le Unità organizzative presenti nell'organigramma aziendale.

Per tale motivo dovrà essergli concesso di prendere parte, in caso ne faccia **esplicita richiesta**, alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, dato che tale Organismo necessita di avere quante più informazioni provenienti dall'interno dell'Ente.

L'OdV si coordina inoltre con le funzioni aziendali interessate dalle attività a rischio per tutti gli aspetti relativi alla implementazione delle procedure operative di attuazione del Modello, in particolare con i Dipendenti e i Collaboratori. L'OdV dispone inoltre di autonomi poteri di spesa sulla base di un limite massimo di spesa annuale, approvato insieme alla sua nomina e da assegnarsi su proposta dell'OdV stesso.

Il singolo componente dell'OdV, nonché i soggetti dei quali l'OdV a qualsiasi titolo si avvale, sono tenuti all'obbligo di riservatezza riguardo ogni tipo di informazione sensibile di cui possano venire a conoscenza (tramite contatto diretto o tramite ogni tipologia di flusso informativo preposto) nell'esercizio delle loro funzioni.

L'OdV esercita i propri poteri e funzioni nel rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori. In particolare, l'Organismo di Vigilanza:

- dovrà vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello e, con riferimento alla verifica dell'efficacia del Modello:
 - interpretare la normativa rilevante;
 - condurre ricognizioni sull'attività aziendale, nel caso se ne ravveda la necessità, ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività a rischio reato e dei relativi processi sensibili;
 - coordinarsi con i responsabili della Società per la definizione dei programmi di formazione per il personale e per il contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi agli Amministratori, ai Dipendenti e ai Collaboratori interni ed esterni, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa ex D.lgs. 231/2001;
 - monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello.
- predisporre ed aggiornare con continuità le informazioni rilevanti, al fine di consentire una piena e consapevole adesione alle regole di condotta della Società soggetta al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- con riferimento alla verifica dell'osservanza del Modello dovrà:
 - effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere nell'ambito dei processi aziendali sensibili, documentandole con appositi verbali, oltre che riportandoli nelle relazioni a cadenza semestrale precedentemente definite;
 - se ritenuti necessari, è sua facoltà effettuare controlli anche a sorpresa nell'ambito delle attività sensibili, come prerogativa individuata recentemente dalla Giurisprudenza per salvaguardare il principio giuridico-formale di "adozione ed effettività";
 - coordinarsi con le funzioni aziendali apicali (se necessario attraverso apposite riunioni, di cui una all'anno obbligatoria) per il più efficiente monitoraggio delle attività.

A tal fine, l'OdV ottiene dal CdA libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante per lo svolgimento della propria attività; gli stessi membri del CdA, così come tutti i Dipendenti ed i Collaboratori, si impegnano a tenerlo costantemente informato, tramite i flussi informativi appositamente predisposti;

- con riferimento alla formazione del personale e dei soggetti interessati al Modello dovrà:

- promuovere iniziative per la formazione e la comunicazione del Modello, predisponendo la documentazione necessaria e coordinandosi con l'*Organo amministrativo*;
- pianificare, insieme al suddetto Responsabile, la formazione annuale obbligatoria rispetto ai punti cardine del D.lgs. 231/2001, nonché riguardo agli aspetti di rilievo del presente Modello adottato;
- assicurarsi che l'attività formativa sia compiuta da tutti i soggetti facenti parte dell'organizzazione aziendale.

C.5. Consulenti esterni

Data la composizione monocratica dell'Organismo di Vigilanza, viene concessa la possibilità in capo allo stesso di avvalersi e farsi assistere da consulenti esterni in relazione ai seguenti argomenti o attività:

- discussione sui report riguardanti le criticità rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 emersi dalla "Mappa delle Attività a Rischio Reato" (allegato B) o da nuove attività intraprese in campo aziendale;
- analisi degli aspetti e delle problematiche attuative del Modello;
- revisione periodica del Modello con particolare attenzione al confronto tra le procedure comportamentali formalmente attuati e la loro valenza effettiva;
- aggiornamento circa l'emanazione di eventuali procedure legate a specifici contenuti nel Modello in relazione alle aree individuate dallo stesso come "sensibili".

È prevista la possibilità di riunioni, anche periodiche, dei detti consulenti con l'Organismo di Vigilanza per aiutarlo in maniera tecnica nell'espletamento delle sue complicate mansioni. Il loro compenso, al contrario di quello relativo alla formazione del Personale, sarà a carico dell'Ente ma l'importo dovrà rientrare nei confini del budget definito per l'Organismo di Vigilanza.

C.6. Flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza

Il Decreto evidenzia l'obbligo di prevedere nel Modello flussi informativi cosiddetti bottom-up (cioè dal basso verso l'alto) atti a rendere efficiente ed efficace il difficile compito di monitoraggio dell'OdV deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello.

Detti flussi informativi sono previsti sia per quanto riguarda l'esecuzione di attività dichiarate sensibili, sia di quelle anomale ovvero riguardo le possibili violazioni del Modello, a seguito dell'individuazione delle aree a rischio.

I flussi informativi attivati devono risultare essere di natura "bidirezionale":

- l'OdV richiederà, a scadenze predefinite, delle informazioni specifiche alle varie funzioni in merito alle procedure loro riferite (flussi di informazione periodica);
- l'OdV deve venire costantemente informato su quanto accade in azienda riguardo particolari attività straordinarie / a rischio (flussi di informazione episodica);
- l'Organo Amministrativo dovrà confrontarsi con l'OdV in tali materie al fine di consigliare particolari azioni, con riferimento alle rispettive competenze e con la massima cooperazione tra le parti.

Sono inoltre previsti dal Codice Etico (allegato al MOGC) e dal Sistema Disciplinare (allegato al MOGC), specifici obblighi di informazione tempestiva all'Organismo di Vigilanza a carico di dipendenti e collaboratori che venissero a conoscenza di violazioni, inadempimenti o accadimenti sospetti.

C.7. Dotazione di risorse finanziarie all'OdV

I poteri e le funzioni attribuite all'Organismo di Vigilanza rendono l'attribuzione di un **budget** all'OdV un punto cardine del Modello di gestione, organizzazione e controllo e, più in generale, di tutta la struttura di prevenzione ex D.lgs. 231/2001.

È pertanto necessario che, nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale, il Consiglio di Amministrazione approvi una dotazione adeguata di risorse finanziarie, su proposta o meno dell'Organismo stesso, affinché sia reso possibile in via pratica il corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, audit particolari ecc.).

C.8. Archivio informatico OdV

Ogni informazione, segnalazione, report previsto nel presente documento è custodito per un periodo di **anni pari a 10** in un apposito database informatico a cura dell'Organismo di Vigilanza, fermo restando l'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e dei diritti da esse garantiti in favore degli interessati.

Per tutte le comunicazioni è stata istituita la seguente casella di posta elettronica:
casello@organismoodv231.it

D. INDICE DEGLI ALLEGATI AL MODELLO

Al presente Modello fanno riferimento i seguenti allegati principali, alle lettere:

Codice Etico
Mappa delle Attività a Rischio Reato
Procedure 231
Sistema Disciplinare
Elenco dei reati presupposto contemplati dal Decreto

Ad essi si aggiungono gli allegati secondari, ai numeri:

Organigramma e Mansionario
Delibere di approvazione del Modello e di nomina dell'OdV
Deleghe di potere

Il presente Modello è stato redatto dall'Organo Amministrativo della
Società con la consulenza di **Aspera231 S.r.l.**